



LEGA PER L'ABOLIZIONE DELLA CACCIA
Via Ernesto Murolo, 11 - 00145 Roma
Tel. 02 47711806 -email: info@abolizionecaccia.it

Roma, 7/7/2026

Alla Presidenza della
XIII Commissione – Agricoltura
della Camera dei Deputati

**Osservazioni relative alla proposta di legge C.2984, approvata dal Senato, recante
"Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".**

Egr. Presidente, On. Deputate e Deputati,

il testo di modifica della legge 157/92 licenziato dal Senato, lungi dal costituire un'autentica riforma della vigente disciplina del settore, sembra rispondere unicamente ad egoistiche istanze corporative, ambientalmente insostenibili, di dilatazione delle modalità, dei periodi, delle specie cacciabili e dei mezzi utilizzabili nel corso dell'attività venatoria.

Né si intravedono nell'articolato nuove disposizioni, queste sì auspicabili, volte alla migliore salvaguardia di specie di mammiferi ed uccelli in cattivo stato di conservazione e relativi habitat, all'incremento della tutela degli ecosistemi più fragili, alla migliore acquisizione di dati scientifici o al contrasto del bracconaggio.

È, altresì, mistificatoria la tesi (diffusa attraverso numerose dichiarazioni a mezzo stampa) secondo la quale si debba aggiornare "una legge vecchia di trentaquattro anni". Infatti, dalla sua emanazione ad oggi, la legge 157/92 ha già subito decine di modifiche in materia di periodi, luoghi, mezzi e forme di caccia, specie cacciabili, adeguamenti a procedure di infrazione comunitaria, finanziamento dell'associazionismo venatorio, attribuzioni di competenze, ecc. , che ne hanno già profondamente mutato l'impianto originario.

Solo a titolo di esempio, si pensi alla recente abolizione del divieto di caccia sui valichi montani (art. 15 legge 131/2025), quando norme a tutela dei migratori in queste aree si sono susseguite sin dalla legge 799/1967.

Si evidenziano, in seguito, le maggiori criticità nell'articolato:

Art. 2

Il richiamo a supposte "tradizioni" non può essere un elemento costitutivo né della protezione né della gestione della fauna selvatica.

Abbattere individui di specie selvatiche a scopo ludico e gastronomico non concorre, in linea di principio, né alla "tutela della biodiversità", né "dell'ecosistema" (espressione peraltro traballante, giacché gli ecosistemi interessati sono numerosi).

Art. 3

Voler classificare il lupo quale specie "non cacciabile" e non più "particolarmente protetta" si risolve sostanzialmente nell'abbassare le sanzioni penali per gli abbattimenti di frodo, lungi

pertanto dall'agevolare la messa in atto di nuove modalità di prevenzione delle eventuali predazioni di capi di allevamento. La specie in Italia è sottoposta ad una tale mortalità artificiale aggiuntiva, per investimenti stradali e forme varie di bracconaggio, da ritenere assurde nuove forme di "prelievi" in deroga, quali quelle di cui ai piani previsti dall'art. 13 della legge 131/2025 sulle Zone Montane.

I gestori aeroportuali, spesso società private, non possono essere delegati in via esclusiva al controllo faunistico negli scali senza alcun ruolo della pubblica amministrazione e senza il previo supporto di enti di ricerca.

Art. 4

L'impiego di richiami vivi nella caccia da appostamento ai migratori è per sé una barbarie anacronistica.

Non possono essere incaricate le Regioni di farsi carico di disciplinare e gestire impianti di cattura di uccelli selvatici, di fatto basati sull'uso di reti, per approvvigionare la categoria dei cacciatori capannisti, che già possono utilizzare i richiami di allevamento, senza dimenticare precedenti procedure di infrazione comunitaria a carico dell'Italia e di altri Paesi UE su questo tema.

L'Allegato IV della Direttiva "Uccelli " 2009/147/CE vieta l'uso di reti e trappole.

Art. 5

Dilatare dalle attuali sei specie a tutte le specie di uccelli cacciabili il novero di quelle d'allevamento impiegabili come richiami vivi, anche tenendo conto che molte sono difficilissime da far riprodurre in cattività, non farà altro che fornire appiglio a malaugurati commerci illeciti di esemplari catturati in natura.

La possibilità di utilizzare contemporaneamente sino a quaranta richiami vivi di cattura, nonché un numero illimitato di richiami "*allevati*", è una esagerazione in palese contrasto con l'art. 1 della legge 157/92 sulla necessità di conciliare attività venatoria con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica.

L'autorizzazione per un appostamento di caccia non può essere equiparata ad un titolo abilitativo anche sotto il profilo urbanistico-edilizio; le strutture metalliche tubolari, oltretutto, mal si conciliano con gli ambienti rurali e naturali ove verrebbero collocate.

Art. 6

Computare anche le superfici di parchi nazionali e regionali nella percentuale di territorio protetto a fini venatori, soprattutto sull'arco alpino, comporterebbe che in alcune province non potrebbero essere individuate specifiche oasi di protezione finalizzate alla tutela della fauna selvatica, nemmeno di estensione non paragonabile a quelle di molte altre aree protette.

Il Ministero dell'Agricoltura appare un soggetto istituzionale inadeguato e non attrezzato per le valutazioni sulle superfici regionali protette. Non dovrebbe comunque essere ammessa una ingerenza ministeriale in termini di poteri sostitutivi che coinvolgono istituti differenti come i parchi, le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura.

Le foreste demaniali ed il demanio degli enti territoriali vanno esclusi dalla programmazione venatoria. Tali aree svolgono una funzione di interesse pubblico generale inclusa la componente faunistica.

La pianificazione dei parchi è sovraordinata a tutti gli altri strumenti (art. 12, comma 7, della Legge 394/1991); sarebbe pertanto una incoerente forzatura che la pianificazione faunistico venatoria delle regioni interferisse con la gestione e la regolamentazione di tali aree protette, con possibili conflitti di attribuzione.

Inopportuno anche il sostanziale diritto di veto dei proprietari di fondi all'istituzione di zone di protezione della fauna, come deriverebbe dall'abrogazione del comma 17 dell'art. 10 della legge 157/92.

Art. 7

L'abolizione dell'opzione di caccia in via esclusiva, per una intera stagione venatoria, tra le tre attuali forme (da appostamento fisso con richiami vivi, vagante in zona Alpi, nelle restanti altre) produrrebbe immediatamente l'effetto di un incremento della pressione venatoria, derivante da una aumentata mobilità e da un maggior numero di animali selvatici cacciati. È sicuramente uno dei punti più nefasti, meritevole di ripensamento e cancellazione, della proposta di legge sotto il profilo conservazionistico e della pretesa sostenibilità dello sforzo di caccia.

Art. 8

Va scongiurato l'uso nella caccia di strumenti optoelettronici. Sono i dispositivi che effettuano la trasformazione di segnali elettrici in segnali ottici e viceversa. Si vuole, in altri termini, dare il via libera agli strumenti di amplificazione della luce residua, alle termocamere e all'uso dell'infrarosso, abbinando alle carabine dispositivi utili al puntamento o alla ricerca, nelle ore più buie, di cervi, caprioli e daini, per fare qualche esempio.

Ma la Convenzione di Berna sulla conservazione della vita selvatica e degli habitat naturali in Europa, ratificata anche dall'Italia con legge 503/81, vieta (art. 8 ed allegato IV) nella caccia ai mammiferi l'impiego di congegni di mira dotati di convertitore di immagine o di dispositivo di ingrandimento per la caccia notturna, nonché i dispositivi di illuminazione dei bersagli.

La Convenzione è stata sottoscritta anche dalla UE nel 2011.

Ricordiamo che una legge ordinaria non può contrastare un trattato internazionale già ratificato, in base all'art. 10 della Costituzione.

Se un attestato regionale di abilitazione al "prelievo in selezione degli ungulati" divenisse valido su tutto il territorio nazionale, ci si aspetterebbe che anche la relativa durata e materie dei corsi, così come le successive prove d'esame, venissero rese omogenee in tutta Italia. Ma su questo aspetto si è sorvolato.

Art. 9

Consentire che un ambito territoriale di caccia abbia le dimensioni di una intera provincia (alcune province italiane sono più estese di talune regioni) è un'altra pericolosa deregolamentazione che aumenta il nomadismo venatorio e inficia ogni tentativo di programmazione attraverso la responsabilizzazione basata sul legame cacciatore-territorio.

Non c'è alcuna ragione tecnica per dilatare, con una deroga di fatto, l'estensione di un unico ATC all'intera Regione Sardegna.

Il parere aggiuntivo delle organizzazioni agricole per costituire nuove zone di ripopolamento e cattura sarebbe un inutile aggravio burocratico.

Art. 10

Creare aziende faunistico-venatorie ove possa essere cacciata anche la fauna selvatica non immessa, in particolare i migratori, per finalità di lucro, è una aberrazione tecnica e giuridica. Si consentirebbe a soggetti privati di fare profitto sull'apprensione del patrimonio indisponibile dello Stato. Il fine di lucro è oltretutto incompatibile con una presunta gestione oculata delle risorse pubbliche.

Art. 11

Vengono aggiunte due nuove specie cacciabili (oca selvatica e piccione domestico), evitando di considerare che specie in grave declino in Italia (es, pernice bianca, combattente, allodola, tortora, moretta, ecc.) dovrebbero invece essere escluse dall'elenco di cui all'art. 18 della legge 157/92. L'oca selvatica, peraltro, è presente come nidificante con poche centinaia di coppie nel nostro Paese.

Il termine della stagione venatoria del 31 gennaio per l'avifauna resta un parametro irrinunciabile: occorre salvaguardare il patrimonio dei futuri riproduttori che hanno superato, oltre che il "prelievo" venatorio dell'ultima stagione, anche la selezione naturale del periodo invernale.

L'abbattimento con armi da caccia di capi "feriti" nei giorni di silenzio venatorio del martedì e venerdì è un'altra deroga inopportuna; le Regioni non hanno la materiale capacità tecnica di gestire e verificare la congruità delle comunicazioni per tali uscite, che comunque costituirebbero un disturbo in generale sul territorio per le altre specie.

Non c'è motivo di abrogare la previsione di pareri tecnici per l'eventualità di variare l'elenco delle specie cacciabili, lasciandola ad una valutazione solo squisitamente politica.

Parimenti gli eventuali "istituti faunistici regionali" degli assessorati regionali mal si prestano ad un ruolo scientifico equiparabile ad ISPRA (che richiede anche il presupposto dell'imparzialità di giudizio), specie nei pareri sul numero di giornate settimanali di caccia aggiuntive.

Art. 13

Si trasforma, di fatto, in un mero pretesto la presenza di "*nuclei vegetazionali produttivi sparsi*", nel momento in cui si autorizza la caccia in deroga allo storno anche in un raggio di 500 metri dagli stessi, di fatto potendo in tal modo dilatare gli abbattimenti in interi comuni.

Art. 15

La dilatazione delle deroghe alla caccia sulla neve (braccate al cinghiale, cacce a tutte le specie di ungulati), ancora una volta, oltre ad essere eticamente censurabile, aggrava il disturbo a carico di specie non-target, in un contesto ambientale critico per la necessità di alimentazione, durante fasi di scarsità di risorse alimentari disponibili.

Art. 16

Le abilitazioni rilasciate *tout-court* ai cacciatori degli altri Paesi europei non tengono conto del fatto che in tal modo si rinuncia alla conoscenza della normativa italiana da parte di questi soggetti (materia d'esame per il rilascio della nostra licenza). La frettolosa innovazione inoltre non è coordinata con le regole di rilascio del tesserino venatorio regionale da parte della Regione "di residenza". Abbiamo illuminanti esempi di cronaca, ad esempio, sul pessimo comportamento di cacciatori maltesi nel territorio siciliano, ammessi sul territorio non si sa come.

Art. 17

Oltre ad assegnare compiti a "*polizie regionali*" (nessuna obiezione nel merito), non sarebbe auspicabile, dapprima, prevedere come vengono istituite, finanziate, con quali attribuzioni e qualifiche? Pare che il Senato non se ne sia accorto....

Vedasi anche l'art. 14 della p.d.l. in questione, laddove modifica l'art. 19-ter della legge 157/92.

Infatti, non ci sono altre norme di legge vigenti che le definiscano nello specifico, tant'è che di recente la prefettura di Bari ha frapposto ostacoli al rilascio della qualità di agente di P.S. ad agenti regionali, nonostante il possibile passaggio di competenze in materia di vigilanza faunistico-ambientale per effetto del D.L. 78/2015 (art. 5, comma 3).

Art. 18

Ad un aleatorio inasprimento di alcune pene contravvenzionali (arresto e ammenda), che per le ammende neppure tiene conto del tasso di inflazione dal 1992 ad oggi, ha fatto da corollario una impercettibile modifica (*"arresto e ammenda"* che diventa *"arresto o ammenda"*) della sanzione penale per alcuni reati detestabili, che in tal modo diventano oblazionabili; tutto ciò con buona pace del vecchio slogan secondo cui chi ha una licenza di caccia è giocoforza incensurato.

Ci riferiamo alla sanzione per il bracconaggio nei parchi nazionali, nei parchi regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, in parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive: perché indebolire pena e deterrenza per questi comportamenti odiosi e in spregio del bene pubblico ?

Incomprensibile, inoltre, che la breve (*"fino ad un massimo di tre mesi"*) sospensione del tesserino venatorio regionale, per le persone precedentemente condannate in via definitiva, sia meramente facoltativa da parte della Regione di residenza, anziché un obbligo.

In conclusione, l'invito che la LAC rivolge a codesta Commissione e all'intera Camera dei Deputati, è quello non soltanto di non approvare gli articoli peggiorativi sopra richiamati, ma di non procedere neppure all'approvazione di tutta la p.d.l. 2984 in generale. Questo in considerazione della totale assenza di spunti di riforma, realmente finalizzati a garantire una maggiore salvaguardia del patrimonio faunistico costituito dai mammiferi ed uccelli selvatici viventi stabilmente o temporaneamente sul territorio nazionale.

Si ringrazia per l'attenzione.

Lega Abolizione Caccia
Il resp. per i rapporti istituzionali
Augusto Atturo

